**della Commissione gestione e finanze**

**sulle iniziative parlamentari**

* **19 ottobre 2020 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-Indipendenti “Modifica della Legge tributaria [art. 13 e 309e] (Aboliamo la tassazione forfettaria: un abuso fatto legge)”**
* **22 maggio 2023 presentata nella forma elaborata da Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini per MPS-Indipendenti “Modifica dell’art. 13 cpv. 3 della Legge tributaria (imposizione globale secondo il dispendio)”**

[1. le iniziative parlamentari elaborate N. 593 e N. 738 1](#_Toc150327386)

[2. motivazioni delle due iniziative 1](#_Toc150327387)

[3. L’imposizione sul dispendio 2](#_Toc150327388)

[4. Lavori commissionali 4](#_Toc150327389)

[5. CONCLUSIONI DEL RAPPORTO 5](#_Toc150327390)

# 1. le iniziative parlamentari elaborate N. 593 e N. 738

L’iniziativa parlamentare elaborata IE593 depositata il 19 ottobre 2020 da Matteo Pronzini per MPS-POP-Indipendenti chiede lo stralcio dell’art. 13 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) che regge nel Canton Ticino l’imposizione sul dispendio ai sensi dell’art. 6 LAID[[1]](#footnote-1).

L’iniziativa parlamentare elaborata IE738 depositata il 22 maggio 2023 Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini per MPS-Indipendenti propone di raddoppiare l’importo minimo di imposta sul dispendio ai sensi dell’art. 13 LT da CHF 400’000 a CHF 800'000.

# 2. motivazioni delle due iniziative

L’obiettivo degli iniziativisti consiste nel riformare l’attuale sistema fiscale del Cantone Ticino. Entrambe le iniziative si concentrano sull’art. 13 cpv. 3 LT, con l’obiettivo di abolire (IE593) rispettivamente aumentare (IE738) l’imposizione globale secondo il dispendio. Questa metodologia di tassazione è favorevole a persone fisiche abbienti di nazionalità straniera che scelgono di trasferirsi in Ticino, offrendo loro un regime fiscale più leggero rispetto a quello che normalmente sarebbe applicato in regime di imposizione ordinaria.

Gli iniziativisti criticano il fatto che i beneficiari di questa tassazione, spesso chiamati “globalisti”, siano da una parte in grado di godere di tutti i vantaggi offerti dal sistema ticinese, tra cui l’accesso a servizi pubblici di alta qualità, un ambiente sicuro e stabile e un’elevata qualità della vita. D’altra parte, questi individui finiscono tuttavia per pagare meno imposte rispetto a quanto sarebbe il caso in applicazione di un regime di tassazione ordinaria. Secondo gli iniziativisti, ciò comporta una perdita significativa di entrate fiscali per la Confederazione e i Cantoni, che potrebbero essere utilizzate per finanziare servizi pubblici essenziali come l’istruzione, la sanità e l’infrastruttura.

L’iniziativa IE593 propone pertanto di abolire tale regime fiscale per i residenti fiscali ticinesi, rispettivamente l’iniziativa IE738 propone di raddoppiare l’importo minimo di reddito imponibile in applicazione del regime di imposizione sul dispendio da CHF 400’000 a CHF 800’000. Questo cambiamento rappresenterebbe un aumento significativo dell’onere fiscale per gli attuali globalisti, portando a un aumento delle entrate fiscali per la Confederazione e i Cantoni. Inoltre, nel caso di un mantenimento del regime di imposizione sul dispendio l’iniziativa IE738 suggerisce di adeguare l’importo dell’imposta all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Questo adeguamento garantirebbe che l’importo dell’imposta rimanga in linea con l’andamento generale dell’economia e dell’inflazione, evitando che l’imposta diventi meno onerosa nel tempo a causa dell’inflazione.

In sintesi, a giudizio dei firmatari le due iniziative cercano di garantire una maggiore equità fiscale, assicurando che coloro che beneficiano maggiormente delle risorse e dei servizi offerti dal Cantone Ticino contribuiscano in modo più significativo alle entrate fiscali. Questo potrebbe portare a una maggiore disponibilità di fondi per i servizi pubblici e potrebbe contribuire a ridurre il carico fiscale per i residenti a reddito medio e basso. Inoltre, secondo gli iniziativisti ciò potrebbe contribuire a creare un ambiente più equo e giusto, in cui tutti contribuiscono in modo equo al finanziamento dei servizi pubblici.

# 3. L’imposizione sul dispendio

L’imposizione secondo il dispendio è un particolare istituto giuridico svizzero che consente ai cittadini stranieri che prendono domicilio o dimora fiscale in Svizzera di essere tassati sulla base del loro tenore di vita (c.d. dispendio) anziché dei redditi effettivi. Da un punto di vista della sistematica fiscale, questo approccio resta coerente con i generali principi di imposizione del reddito delle persone fisiche – tant’è vero che i “globalisti” sono sottoposti alle stesse aliquote fiscali, per un determinato reddito imponibile, di chi è tassato in via ordinaria – ma semplifica la determinazione della base imponibile, che viene accertata in via induttiva sulla base del confronto di vari parametri (cd. calcolo di controllo) dove il dispendio del contribuente è l’elemento decisivo.[[2]](#footnote-2)

Questo regime fiscale richiede che i contribuenti soddisfino tre requisiti:

1. non avere la cittadinanza svizzera;
2. arrivare in Svizzera per la prima volta o dopo un’assenza di dieci anni;
3. rinunciare a svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.

Se queste condizioni sono soddisfatte, la base imponibile è determinata dalle spese effettive di vita del contribuente a livello mondiale. Per l’imposta federale diretta, giusta l’art. 14 cpv. 3 LIFD[[3]](#footnote-3) la base imponibile deve corrispondere almeno al valore più elevato tra sette volte il costo annuale dell’affitto di un appartamento affittato oppure i redditi da fonte svizzera più quelli da fonte estera per i quali il contribuente chiede di invocare i benefici dei trattati contro le doppie imposizioni. Tuttavia, ai fini federali la base minima di calcolo non può essere inferiore a 421’700 franchi.

L’art. 6 LAID permette ai Cantoni – tuttavia non li obbliga – a concedere ai propri contribuenti persone fisiche che soddisfino le suddette tre condizioni di pagare un’imposta calcolata sul dispendio. La legge federale di armonizzazione prevede la determinazione della base imponibile come *inter alia* il settuplo della pigione annua o del valore locativo. Il Cantone Ticino si avvale della facoltà di offrire un’imposizione basata sul dispendio con l’art. 13 LT, prevedendo che il reddito minimo imponibile sia di CHF 400'000, similmente alla soglia iniziale prevista dalla LIFD. Si osservi che – come già accaduto ai fini dell’imposta federale diretta – anche la soglia ticinese tenderà ad aumentare automaticamente nel quadro delle misure compensatrici della progressione a freddo, vale a dire gli adeguamenti dei valori assoluti monetari delle soglie e scaglioni contemplati dalla LT a valle di un’evoluzione dell’indice dei prezzi per mantenere gli stessi effetti voluti dal Legislatore in relazione alla capacità contributiva.

Va osservato che questo regime è stato inasprito sul piano federale e cantonale nel corso dell’ultimo decennio. Il 29 giugno 2011, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento federale un messaggio concernente la legge federale sull’imposizione secondo il dispendio (FF 2011 5433). Il 28 settembre 2012 le Camere federali hanno adottato la legge federale sull’imposizione secondo il dispendio (FF 2012 7295) che modifica le relative disposizioni della LIFD e della LAID. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 17 gennaio 2013 e la modifica della LIFD è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.[[4]](#footnote-4) Ai fini dell’applicazione del regime in Ticino, le due principali modifiche hanno riguardato l’aumento della soglia minima di reddito forfettariamente imponibile pari a CHF 400'000 e l’introduzione esplicita di un’imposta sulla sostanza anche per i contribuenti imposti secondo il dispendio. A tal riguardo, il messaggio 7120 del 23 settembre 2015[[5]](#footnote-5) è stato evaso positivamente il 2 novembre 2015 con una sostanziale adesione da parte dell’allora Commissione tributaria e poi del plenum granconsigliare.

Come si è visto, il tenore dell’art. 6 LAID è potestativo. Non tutti i Cantoni svizzeri offrono pertanto questo regime fiscale. A titolo di esempio, nel 2009 il Cantone di Zurigo l’ha abolito in votazione popolare con effetto a partire da gennaio 20101. I Cantoni di Sciaffusa, Appenzello Esterno, Basilea Campagna e Basilea Città hanno seguito l’esempio di Zurigo. Altri Cantoni, segnatamente Turgovia, San Gallo, Lucerna, Berna e lo stesso Ticino hanno deciso di mantenere l’imposizione secondo il dispendio, ma hanno inasprito le regole.[[6]](#footnote-6)

Le pressioni provenienti da una parte dello spettro politico tese alla completa abolizione dell’imposizione secondo il dispendio si sono pure manifestate nell’iniziativa popolare federale del 19 ottobre 2012 “Basta ai privilegi fiscali del milionari (Abolizione dell’imposizione forfettaria)”. L’oggetto è stato respinto dalle cittadine e dai cittadini svizzeri in votazione popolare il 30 novembre 2014, con il 59.2% di voti contrari e un solo Cantone favorevole.[[7]](#footnote-7) Ancor più marcato fu il volere delle cittadine e dei cittadini ticinesi, che respinsero la proposta con il 68.0% dei voti.[[8]](#footnote-8)

**4. Lavori commissionali**

Una volta discusse le particolarità del regime di imposizione basata sul dispendio e analizzati i dettagli della cronistoria dell’ultimo decennio, la Commissione gestione e finanze è giunta senza particolari dubbi alla conclusione di consigliare di non dare seguito alle due iniziative parlamentari elaborate in analisi.

Da una parte, l’IE593 depositata il 19 ottobre 2020 che propone l’abolizione integrale del regime di imposizione forfettaria si scontra contro il volere espresso dal sovrano cantonale meno di sei anni prima del deposito e meno di dieci anni orsono con percentuali che non possono lasciare dubbi all’interpretazione.

D’altra parte, lo stesso risultato marcato espresso dal sovrano nel 2014 richiede una certa cautela anche nell’affrontare l’IE738 depositata il 22 maggio 2023, che propone un drastico inasprimento del regime forfettario attraverso l’aumento della soglia di reddito imponibile minimo. Poiché un inasprimento vi è già stato a decorrere dal 2016 a valle dell’approvazione, il 2 novembre 2011, del messaggio 7120 da parte del Gran Consiglio, in un’ottica di attenzione verso la certezza del diritto nonché di politica fiscale favorevole verso i grandi contribuenti non si comprende perché modificare in tempi tanto brevi le condizioni impositive. Si osservi peraltro che i globalisti già presenti sul territorio cantonale al momento dell’entrata in vigore delle norme inasprite, vale a dire dal 2016, dal 2021 incluso non godono più del regime transitorio che ha permesso loro di beneficiare ancora per cinque anni del regime secondo la precedente prassi e i precedenti parametri a loro più favorevoli. Pertanto, nei confronti degli storici grandi contribuenti persone fisiche imposte secondo il dispendio in Ticino, già dal 2021 via vi è stato un sensibile inasprimento delle condizioni impositive.

Alla luce di quanto precede, non si sono ritenuti necessari approfondimenti circa l’impatto finanziario delle due iniziative.

**5. CONCLUSIONI DEL RAPPORTO**

La Commissione gestione e finanze invita pertanto il Parlamento a non dare seguito all’iniziativa elaborata n. 593 del 19 ottobre 2020, tantomeno all’iniziativa elaborata n. 738 del 22 maggio 2023.

Per la Commissione gestione e finanze:

Paolo Pamini, relatore

Agustoni - Balli - Bignasca - Caprara -

Dadò - Fonio - Galeazzi - Gianella Alessandra -

Guerra - Pamini - Passalia - Pini

1. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1256_1256_1256/it#art_6> [↑](#footnote-ref-1)
2. Dipartimento federale delle finanze (DFF), 8 agosto 2022, sito web <https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/imposte/imposizione-nazionale/imposizione-secondo-il-dispendio.html> consultato il 5 novembre 2023. [↑](#footnote-ref-2)
3. [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184\_1184\_1184/it#art\_14](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it%22%20%5Cl%20%22art_14) [↑](#footnote-ref-3)
4. Circolare 44 AFC, <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/informazioni-specifiche-ifd/circolari.html> [↑](#footnote-ref-4)
5. [https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user\_gcparlamento\_pi8[attid]=88073&user\_gcparlamento\_pi8[tatid]=100](https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=88073&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=100) [↑](#footnote-ref-5)
6. DFF (2022), cit. supra. [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/va/20141130/index.html> [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/va/20141130/can587.html> [↑](#footnote-ref-8)